



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 128 DEL 03/08/2024

OGGETTO: LIMITAZIONE TRANSITO VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DENOMINATA "NOTTE DI STELLE MITOLOGY CLUB 64" IL GIORNO 6 E 7 AGOSTO 2024, SULL'ARENILE DI MARINA DI CAMPO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

PRESO ATTO del programma delle manifestazioni patrocinate dal Comune, che prevede una festa sull'arenile di Marina di Campo, organizzata dalla Soc. Marquita srl, tramite il Legale Rappresentante Sig.ra Maria Lucia Sandolo, con inizio dalle ore 18:00 del 06 agosto alle ore 02:00 del giorno 07 agosto 2024;

SENTITO il parere espresso dall'Amministrazione Comunale;

RITENUTA la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta nelle zone interessate alla manifestazione;

VISTO l'articolo 7, comma 13 e l'articolo 159 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D.L.gvo 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 29/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco, la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

ORDINA

DALLE ORE 18:00 DEL 06 AGOSTO 2024, FINO ALLE ORE 02:00 DEL 07 AGOSTO 2024, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA A TUTTI I VEICOLI, SUL LUNGOMARE F. MIBELLI E IN VIA PISA NELLA DIREZIONE VIA PISA – L.MARE MIBELLI A MARINA DI CAMPO.

DAL DIVIETO SONO ESCLUSI GLI AUTORIZZATI AL TRANSITO NELLA ZTL DI LUNGOMARE MIBELLI ED I FORNITORI CON MEZZI COMMERCIALI, IL CUI TRANSITO SARA' CONSENTITO FINO ALLE ORE 20:00, I QUALI DOVRANNO CONDURRE I LORO VEICOLI AD UNA VELOCITA' MODERATA E ADEGUATA ALLE ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE.

DALLE ORE 20:00 DEL 06 AGOSTO 2024, FINO ALLE ORE 02:00 DEL 07 AGOSTO 2024, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN VIA PIETRI, DALL'INTERSEZIONE CON VIA BOCCHERINI, FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA ROMA;

GLI AUTORIZZATI DI VIA BOCCHERINI POTRANNO TRANSITARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN CASO DI NECESSITA' POTRANNO, SECONDO LE CONDIZIONI DEL TRAFFICO AL MOMENTO, AUTORIZZARE I VEICOLI DEGLI AUTORIZZATI ZTL, EVENTUALMENTE SCORTATI CON L'AUSILIO DEL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

- Il personale di Polizia Municipale, gli altri Agenti della Forza Pubblica e gli incaricati della manifestaione, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e dell'apposita segnaletica stradale che il settore operaio dovrà aver cura di apporre correttamente.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)